

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è dettata dalla Regione in cui ha sede il campeggio. In particolare in materia di turismo/strutture ricettive le Regioni hanno competenza residuale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, comma 4, come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Alle Regioni spetta dunque il compito di legiferare in via esclusiva nel rispetto dei limiti posti alla funzione legislativa dall'articolo 117 Costituzione, comma 1, vale a dire nel rispetto della Costituzione stessa e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Costituiscono ad esempio oggetto di disciplina da parte del legislatore regionale, le procedure e i criteri di classificazione dei campeggi.

Ciascun campeggio è caratterizzato, infatti, da un numero di stelle che vale ad identificare un complesso qualitativo e quantitativo di servizi che all'interno della struttura devono essere garantiti, pena la sanzionabilità dell'esercizio.

Per offrire un'idea concreta dei parametri valutati ai fini della classificazione di un campeggio, richiama *l'allegato E alla deliberazione della giunta della Regione Toscana n. 18 del 2001, ovvero regolamento di attuazione della legge Regione Toscana n. 42 del 2000, come modificata dalla legge regionale n. 14 del 2005.*

Secondo la tabella in analisi un campeggio ad una stella deve garantire:

1. aree libere per uso comune pari al 10% della superficie complessiva del campeggio;
2. ombreggiatura naturale delle aree pari al 10% della superficie complessiva sistemata a piazzole;
3. un dipendente addetto al ricevimento che parli almeno una lingua straniera;
4. una superficie media delle piazzole pari a 60 mq ed una superficie minima pari a 50 mq;
5. la pulizia delle installazioni igienico-sanitarie, non di uso comune, 2 volte al giorno, 4 nei mesi di luglio e agosto;
6. raccolta differenziata, smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia degli appositi recipienti, almeno una volta al giorno;
7. almeno un wc di uso comune ogni 20 persone, una doccia chiusa ogni 30 ospiti, 1 lavabo, con specchio e appoggio, ogni 20 persone, 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti e gocciolatoio ogni 50 ospiti, 1 lavatoio per panni ogni 60, erogazione di acqua calda in almeno il 30% delle docce chiuse.
8. un banco bar;
9. un'area gioco per bambini;
10. un sistema di custodia di valori in cassaforte.

Quanto al regime sanzionatorio richiama a titolo esemplificativo alcune prescrizioni a norma dell'art. 42 legge della Regione Toscana n. 42 del 2000:

1. per l'esercizio dell'attività di campeggio senza la preventiva denuncia di inizio attività, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.
2. per la mancata fornitura dei servizi previsti per il tipo di classificazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro (art. 42 legge della Regione Toscana n. 42 del 2000);
3. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:
 - a) chi pubblicizzi, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;
 - b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV della legge regionale citata;
 - c) chi doti i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la denuncia di inizio attività;

4 in caso di reiterazione di una delle violazioni previste dall'articolo in esame, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Il potere di vigilanza nonché il relativo potere sanzionatorio per gli aspetti sopra elencati spetta al Comune e alla Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze.

La Provincia in particolare ha di regola competenza su tutto ciò che riguarda la classificazione, le tariffe applicate.

Proprio con riguardo al regime sanzionatorio si vuole evidenziare un particolare profilo: la mancanza di uniformità tra le diverse normative regionali, alcune peraltro particolarmente datate, specie se teniamo conto dei tempi di evoluzione del settore turistico (legge della Regione Calabria n. 28 del 1986).